

## DIMORA – RESIDENZA – DOMICILIO

La **dimora** è il luogo in cui una persona si trova ad abitare anche se solo occasionalmente. È possibile avere più di una residenza di fatto, anche se per qualificare un'abitazione come dimora è necessario un minimo di stabilità in quella sede.

La **residenza**, secondo il codice civile italiano (art. 43 c.c.<sup>1</sup>), è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Attualmente, in Italia, per fissare la propria residenza in un determinato comune è necessario recarsi presso gli uffici competenti (solitamente l'ufficio anagrafe) e compilare una dichiarazione in tal senso.

Il **domicilio** (articolo 43 c.c.) è il luogo in cui una persona *"ha stabilito la base principale dei suoi affari ed interessi economici"*. Gli interessi non sono evidentemente solo di natura economica, ma anche personale, sociale e politica. È possibile avere contemporaneamente più domicili (es. Tizio abita stabilmente a Napoli, gestisce un negozio nel comune di Pozzuoli ed ha uno studio professionale nel comune di Portici).

---

### Nota 1

**Art. 43 Domicilio e residenza** - Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

**Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio** - Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31).

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.

**Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto** - Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

**Art. 46 Sede delle persone giuridiche** - Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

**Art. 47 Elezione di domicilio** - Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).